

REGOLAMENTO (CE) N. 1504/96 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1996

recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1357/96 del Consiglio che dispone pagamenti supplementari da effettuarsi nel 1996 nel quadro dei premi di cui al regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e che modifica tale regolamento, nonché recante modifica del regolamento (CEE) n. 3886/92 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti nel settore delle carni bovine per quanto riguarda il premio di trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1357/96 del Consiglio, dell'8 luglio 1996, che dispone pagamenti supplementari da effettuarsi nel 1996 nel quadro dei premi di cui al regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e che modifica tale regolamento⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1357/96, in particolare l'articolo 4i, paragrafo 4,

considerando che, ai fini di una maggiore trasparenza tra gli Stati membri nonché per il controllo e la corretta gestione dei pagamenti supplementari previsti dal regolamento (CE) n. 1357/96, è opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione i criteri di concessione adottati e le modalità nazionali di applicazione per l'attuazione delle misure previste dal suddetto regolamento nonché il bilancio definitivo;

considerando che a norma dell'articolo 4i, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 805/68, quale modificato dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1357/96, uno Stato membro può essere autorizzato, a determinate condizioni, a versare il premio di trasformazione per animali ritirati dalla produzione prima di aver superato l'età di 20 giorni; che occorre pertanto adattare l'articolo 49 del regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1264/96⁽⁴⁾;

considerando che per consentire agli Stati membri di attuare al più presto le disposizioni del regolamento (CE)

n. 1357/96 è necessario che il presente regolamento entri in vigore quanto prima possibile;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto riguarda gli aiuti supplementari previsti dal regolamento (CE) n. 1357/96, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) qualora si applichi il disposto degli articoli da 1 a 4 del suddetto regolamento:

— entro il 15 novembre 1996 e il 31 luglio 1997, il numero di pagamenti supplementari concessi a norma dell'articolo 1, ripartiti secondo i regimi di cui all'articolo 4b e all'articolo 4d del regolamento (CEE) n. 805/68;

— con la massima sollecitudine, le modalità di concessione dei pagamenti e degli aiuti di cui all'articolo 4, lettera a) e, se del caso, lettera b), in particolare il tipo e la categoria di animali per i quali sono versati, gli importi unitari previsti, le relative modalità di calcolo e le date limite per il versamento;

— entro il 15 novembre 1996 e il 31 luglio 1997 rispettivamente, gli importi totali degli aiuti versati a norma dell'articolo 4, lettera a) e, se del caso, lettera b), nonché il numero di beneficiari e di animali interessati;

b) qualora si applichi il disposto dell'articolo 5 e, se del caso, dell'articolo 4, lettera b) del suddetto regolamento:

— con la massima sollecitudine, le modalità di concessione degli aiuti in questione, in particolare il tipo e la categoria di animali per i quali sono versati, gli importi unitari previsti, le relative modalità di calcolo e le date limite per il versamento;

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 13. 7. 1996, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 163 del 2. 7. 1996, pag. 22.